



NUOVO REGOLAMENTO

TAGLI STRADA E SCAVI

SEZIONE 1 – NORME GENERALI

Art. 1

- 1) Il Comune di Borgo Ticino, in esecuzione all'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., con l'approvazione del presente regolamento, intende provvedere alla disciplina, su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 R.D. 15.10.1925 n. 2578 e combinato art. 55 Legge 20.03.1865 n. 2248 allegato E) e s.m.i., dei lavori di esecuzione di scavi, opere e/o depositi anche temporanei, sulle strade e piazze di proprietà comunale, che vengano eseguiti a qualsiasi titolo.

Art. 2

- 1) Ai fini del presente regolamento sono pertanto sottoposti alla preventiva **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)** ex legge 07.08.90 n.241, art. 19 ,così come sostituito dall' art. 49 c. 4bis della legge 30.07.10 n.122, tutti i lavori e/o opere che comportano la modificazione del manto stradale, indipendentemente dalla tipologia del sedime stradale, per allacciamenti alle reti dei servizi pubblici o privati posati lungo le strade di proprietà comunale come classificate dall'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i..

Art. 3

1. Sono altresì sottoposte alla **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)** ex legge 07.08.90 n.241, art. 19 tutti i lavori ed opere eseguite su strade vicinali soggette al pubblico transito, sia che esse siano asfaltate, sterrate o finite in altro materiale, nell'ambito dei poteri di polizia e vigilanza sulle strade attribuito al Responsabile dell'Area Vigilanza ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267 - T.U. degli enti locali e s.m.i. e combinato art. 14 del D.Lgs. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i..

Art. 4

- 1) La società, e/o ente gestore del sottoservizio interessato, per conto proprio o per conto dell'utenza d'allaccio, deve rivolgere istanza di segnalazione in duplice copia e in carta semplice all'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà riportare:
 - a) Indicazione della proprie generalità;
 - b) Dati fiscali;
 - c) Sede presso la quale indirizzare la corrispondenza;
 - d) Recapiti telefonici;
 - e) Dati fiscali;
 - f) Indicazione della natura dei lavori;
 - g) Via interessata, individuata con idonei elaborati grafici in scala adeguata;
 - h) Dimensioni dello scavo;
 - i) Elaborato grafico con individuata la segnaletica di cantiere, e qualora si rendesse necessaria la chiusura completa della strada il piano viabilistico alternativo;

Art. 5

- 1) Per le strade di competenza provinciale, statale, regionale o altri enti, dovrà essere predisposta tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere parere o nulla-osta di competenza secondo le procedure e regolamenti dell'ente di competenza;

Art. 6

- 1) Il Responsabile dell'area Tecnica di competenza, previa istruttoria dei tecnici dell'ufficio, provvede entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, alla verifica con possibilità di interruzione dei termini per richiesta documentazione integrativa o richiesta parere/nulla-osta ad altri enti di competenza, provvede a comunicare la sospensione dei lavori in oggetto della domanda;

- 2) E' sempre facoltà del Responsabile d'Area che verifica l'istanza di aggiungere motivate prescrizioni aggiuntive;

Art. 7

- 1) La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) ex legge 07.08.90 n.241, art. 19 di cui al presente regolamento non prescinde alla richiesta ed ottenimento dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari secondo le normative in materia urbanistico-edilizia, titolo che costituirà condizione necessaria ai fini dell'esecuzione dei lavori;

Art. 8

- 1) La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) ex legge 07.08.90 n.241, art. 19 di cui al presente regolamento non è necessaria per i lavori derivanti dall'esecuzione di progetti approvati dall'Organo competente dell'Amministrazione Comunale e successivamente appaltati a ditte esterne, idem per lavori eseguiti in economia dall'Amministrazione Comunale;

Art. 9

- 1) La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) ex legge 07.08.90 n.241, art. 19 è subordinato al versamento obbligatorio di diritti di segreteria e tassa di occupazione di suolo pubblico(TOSAP) nelle forme ed importi definiti dai regolamenti e deliberazioni relative;

Art. 10

- 1) Per le SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' relative ad allacci e manutenzioni ordinarie sulle reti, a garanzia dell'esecuzione dei lavori e ripristino delle strade con le prescrizioni del presente regolamento, tutti gli enti gestori dei sottoservizi, sottoscrivono una polizza fideiussoria in favore dell'Amministrazione Comunale, rinnovabile di anno in anno, per un importo complessivo determinato periodicamente con Deliberazione di Giunta Comunale in esecuzione al presente regolamento, giusto art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- 2) Tale polizza conserverà la sua validità sino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 3) Per lavori specifici, diversi di quelli di cui sopra, per manutenzioni straordinarie, potenziamenti reti o altro, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento obbligatorio di cauzione fissa pari a:
 - a) Per strade in asfalto:
 - Cauzione fissa di € 600,00 per i primi 5 mq. e €/mq. 50,00 per ogni mq. aggiuntivo;
 - b) Per strade sterrate:
 - Cauzione fissa di € 500,00 per i primi 5 mq. e €/mq. 40,00 per ogni mq. aggiuntivo;
 - c) Per strade in autobloccanti o "pavè":
 - Cauzione fissa di € 800,00 per i primi 5 mq. e €/mq. 70,00 per ogni mq. aggiuntivo;

Tali importi, sostituibili con specifica polizza fideiussoria di pari importo, conserveranno validità sino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale;

Art. 12

- 1) Al fine di verificare l'esecuzione dei lavori di ripristino a regola d'arte, e per procedere al successivo svincolo delle polizze e cauzioni, una volta all'anno l'ufficio tecnico comunale prenderà contatti con gli intestatari delle garanzie per effettuare un sopralluogo di verifica.
- 2) Qualora il ripristino sia eseguito correttamente si procederà agli svincoli delle garanzie, diversamente gli intestatari verranno invitati ad eseguire le opere mancanti pena l'incameramento della polizza e/o cauzione;

Art. 13

- 1) Il Comune declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone derivanti in sede di esecuzione dei lavori o per negligente sistemazione del piano viabile;

Art. 14

- 1) L'esecuzione dei lavori oggetto della SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità, modifiche non consentite o quant'altro ritenuto non conforme alle vigenti disposizioni normative;

Art. 15

- 1) I lavori di cui alla presente potranno iniziare dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza e terminare entro 12 mesi dalla stesa data salvo possibilità di proroga per comprovati motivi giustificativi ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio tecnico comunale;;

- 2) Sono sempre fatti salvi diritti di terzi, dichiarando la società e/o ente gestore del sottoservizio interessato, di manlevare l'Amministrazione Comunale;

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE GENERALI

Art. 17

- 1) Si dovrà porre la massima attenzione, durante lo scavo, alle eventuali condutture di acqua potabile, fognatura reti bianche e nere, cavi telefonici, elettrici e condutture di gas metano, pertanto gli scavi dovranno essere eseguiti adottando la massima cautela;
- 2) Dovrà essere tassativamente comunicato agli uffici di Polizia Municipale, almeno una settimana prima, la data di inizio e fine lavori, nonché il nominativo dell'impresa esecutrice;
- 3) Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere né intralciato né interrotto il traffico stradale, diversamente dovrà essere concordato con gli uffici Polizia Municipale un piano viabilistico alternativo;
- 4) Non dovranno essere lasciati aperti scavi durante le ore notturne, gli stessi dovranno essere opportunamente segnalati in conformità con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul cantiere;
- 5) Gli scavi di attraversamento stradale dovranno essere eseguiti su metà carreggiata per volta e non dovrà iniziare lo scavo sulla seconda metà sino a quando non sia stato ultimato il rinterro sulla parte precedentemente scavata;
- 6) Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale sciolto inerte stabilizzato fino a cm. 25 sotto la quota zero della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso a regola d'arte e con i mezzi meccanici adeguati, sopra questo verrà steso uno strato dello spessore compreso di cm. 20 di misto sabbia e ghiaia di fiume per fondazione stradale.
A costipazione del materiale di rinterro avvenuta, dovrà essere posato uno strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3 esteso per tutta la lunghezza della pavimentazione manomessa e ml. 1,50 per lato misurato dal bordo scavo;
- 7) I lavori dovranno essere eseguiti nei successivi 60 giorni dall'ultimazione degli scavi, salvo che detti lavori non ricadano nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, in tal caso, effettuato il rinterro, i lavori di finitura del tappeto, dovranno essere eseguiti entro il 15 maggio;
- 8) Che il manto d'usura venga steso a raso del tappeto d'usura esistente previa fresatura di cm. 50 per ciascun lato;
- 9) Per i tratti di strada con larghezza media della carreggiata inferiore o uguale a 4,00 ml. Il ripristino dovrà interessare l'intera carreggiata;
- 10) Per i tratti di strada con larghezza superiore a 4,00 ml. Il ripristino dovrà essere esteso a tutta la corsia interessata, qualora la manomissione interessi entrambe le corsie il ripristino dovrà comunque essere esteso a tutta la carreggiata;
- 11) Ogni cedimento o deformazione del nuovo piano stradale, dovuto ai lavori di cui sopra e che si verifichi entro un anno dalla formazione degli stessi, dovrà essere riparato a cura e spese dell'intestatario dell'autorizzazione;
- 12) Qualora l'intervento riguardi strade con competenze di altri enti (Provincia, Regione, Stato o altro), il soggetto autorizzato dovrà attenersi scrupolosamente alle ulteriori prescrizioni riportate sul nulla-osta/parere rilasciato dall'ente, da considerarsi parte integrante del presente;
- 13) Considerato che nei tratti di strada dove si verificano i restringimenti di carreggiata, detto scavo va a modificare lo stato tensionale del terreno di fondazione, provocando dei rilasciamenti e conseguenti deformazioni dello stesso, in tali ipotesi si prescrive di realizzare il tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di 3 cm. esteso per tutta la lunghezza della pavimentazione manomessa e largo per l'intera sezione stradale interessata;
- 14) Per le strade in autobloccanti o in "pavè" la finitura dovrà essere realizzata in materiale conforme al contorno esistente ed eseguito a regola d'arte, fugando con sabbia gli autobloccanti e con boiaccia di cemento il "pavè";